



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 15 del 16-03-2021

UFFICIO COMMERCIO

Oggetto: PROROGA ORDINANZA SINDACALE N. 13 DEL 09-03-2021 DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DEL LOCALE MERCATO SETTIMANALE FINO A NUOVA DISPOSIZIONE - D.P.C.M. DEL 2 MARZO 2021, LIMITATAMENTE AL SETTORE NON ALIMENTARE.

IL SINDACO

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 21/02/2021;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020 n.6, convertito con modificazioni nella l. n. 35 del 22 marzo 2020;

Visto il perdurare della situazione emergenziale, anche alla luce del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 contenenti ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto, in particolare, l'art. 45 che dispone, per i territori collocati in zona rossa:

“Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'art. 26, comma 2.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie”;

Dato atto, come anche chiarito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Prefettura di Pesaro e Urbino, che per le attività commerciali occorre comunque contingentare le entrate

dei clienti per garantirne la distanza di sicurezza tra i medesimi, mentre durante lo svolgimento dei mercati all'aperto non è possibile regolare l'afflusso delle persone o escludere la formazione di assembramenti;

Vista la propria precedente ordinanza n. 13/2021, di sospensione delle attività del locale mercato del venerdì fino a domenica 14 marzo 2021;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 13 marzo 2021, con la quale alla Regione Marche *“si applicano per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al capo V di cui al citato D.P.C.M. del 2 marzo 2021”*, ossia le misure di contenimento del contagio previste per la zona rossa;

Ritenuto, dunque, opportuno e necessario provvedere alla proroga, fino a nuova disposizione, della validità dell'efficacia dell'ordinanza n. 13 del 09 marzo 2021, limitatamente alle attività commerciali non alimentari;

Dato atto che per le attività commerciali alimentari operanti nel locale mercato, è possibile procedere alla zonizzazione delle stesse in Piazza Giorgiani, garantendo il contingentamento degli accessi ai banchi di vendita mediante transennamento e presidio fisso delle vie che confluiscono in detta zona;

Preso atto, che sarà cura del personale di vigilanza comunale provvedere al rispetto del divieto di assembramento durante lo svolgimento delle operazioni di mercato, mentre gli ambulanti dovranno provvedere a garantire il rispetto del distanziamento minimo tra i clienti oltre che di tutte le misure igienico sanitarie previste dalle norme vigenti, al momento dell'attività di vendita;

Visto l'art. 33 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei mercati, approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 27.09.2018, il quale prevede la possibilità di disporre la sospensione dello svolgimento del mercato, con ordinanza sindacale, per comprovate cause contingenti;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

LA PROROGA DELL'ORDINANZA N. 13 DEL 09 MARZO 2021 FINO A NUOVE DISPOSIZIONI.

DISPONE

- per le attività commerciali alimentari operanti nel locale mercato, la possibilità di procedere regolarmente all'attività di vendita, con zonizzazione delle stesse in Piazza

Giorgiani, garantendo il contingentamento degli accessi ai banchi mediante transennamento e presidio fisso delle vie che confluiscono in detta zona;

- che sarà cura del personale di vigilanza comunale provvederà al rispetto del divieto di assembramento durante lo svolgimento delle operazioni di mercato, mentre gli ambulanti dovranno provvedere a garantire il rispetto del distanziamento minimo tra i clienti oltre che di tutte le misure igienico sanitarie previste dalle norme vigenti, al momento dell'attività di vendita;

la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online, nonché la trasmissione:

- alla Prefettura di Pesaro e Urbino;
- al Comando Stazione Carabinieri di Fermignano;
- al Comando di Polizia Locale "Alta Valle del Metauro";
- all'Ufficio Tecnico Comunale.

La Polizia Locale e la Forza Pubblica in generale è incaricata dell'osservanza della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si fa presente che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Marche, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione all'albo Pretorio Web del Comune o in alternativa, entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R 24/11/1971, n. 1199.

IL SINDACO
F.to Dott. Emanuele Feduzi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 16-03-2021 al 31-03-2021
Fermignano 16-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marcella BONANNI